

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



## NUMERO 3\2024

- **Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente di G.M. VAGLIASINDI**
- **Soglie di punibilità e modelli di selezione quantitativa dell'illecito nella nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente di E. PENCO**
- **La confisca "allargata" nel micro-sistema degli ecodelitti. Evoluzioni ed involuzioni normative tra diritto interno e fonti sovranazionali di M. PIERDONATI**
- **Il ripristino dello stato dei luoghi nel sistema francese di protezione penale dell'ambiente. Scenari presenti e futuribili alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 di F. HELFERICH**
- **Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)**



**LA CONFISCA “ALLARGATA” NEL MICRO-SISTEMA DEGLI ECODELITTI.  
EVOLUZIONI ED INVOLUZIONI NORMATIVE  
TRA DIRITTO INTERNO E FONTI SOVRANAZIONALI**

**THE “EXTENDED” CONFISCATION IN THE MICRO-SYSTEM OF ENVIRONMENTAL  
CRIMES. NORMATIVE EVOLUTIONS AND INVOLUTIONS BETWEEN NATIONAL  
LAW AND SUPRANATIONAL SOURCES**

**di Marco PIERDONATI**

**Abstract.** La “confisca allargata” (art. 240-*bis* c.p.) sembra guadagnare campo nel quadro delle forme di ablazione patrimoniale operanti anche nel micro-sistema del diritto penale dell’ambiente, complice la progressiva estensione del catalogo degli ecodelitti legittimanti l’applicazione della potente misura. Tale linea di politica criminale, recentemente ribadita con l’entrata in vigore della legge n. 137/2023, pone però delicati profili di (ir)ragionevolezza con riferimento alla controversa natura dell’istituto, alla sua *ratio* e agli effetti, particolarmente afflittivi, attivati nei confronti dei destinatari del provvedimento ablativo. A tali problematiche si aggiungono le complesse questioni interpretative di carattere generale che interessano l’istituto, rese esplicite dai frequenti interventi dei più autorevoli organi giurisdizionali interni e sovranazionali, e che assumono invero connotati peculiari se affrontate con specifico riguardo al micro-sistema del diritto penale dell’ambiente. Il quadro così delineato rischia peraltro di essere sottoposto nell’immediato futuro ad ulteriori “scosse”, in ragione della recente adozione delle Direttive (UE) n. 2024/1260 e n. 2024/1203, rispettivamente in tema di confisca e tutela penale dell’ambiente.

**Abstract.** The “extended confiscation” (art. 240-*bis* c.p.) seems to gain more place in the context of the forms of capital ablation also operating in the micro-system of environmental criminal law, thanks to the progressive extension of the list of the environmental crimes that are able to justify the application of the powerful measure. This criminal policy line, recently confirmed with the entry into force of law n. 137/2023, however, poses delicate profiles of (un)reasonableness with reference to the controversial nature of the institute, its *ratio* and the particularly afflictive effects activated towards the recipients of the ablativo measure. Added to these problems are the complex interpretative issues of general matter which affect the institution, made explicit by the frequent interventions of the most authoritative national and supranational courts, which take on peculiar connotations if addressed with specific regard to the micro-system of environmental criminal law. The framework outlined above is likely to be subjected in the near future to further “shocks”, due to the recent adoption of Directives (EU) n. 2024/1260 and n. 2024/1203, respectively about confiscation and criminal protection of the environment.

**Parole chiave:** Confisca “allargata”, reati ambientali, direttive europee.

**Key words:** “Extended” confiscation, Environmental crimes, European directives.



**SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'estensione “a macchia d'olio” del catalogo degli ecodelitti-presupposto legittimanti la confisca “allargata”. Le recenti evoluzioni (o involuzioni) di politica criminale. – 3. L'ampio oggetto materiale della confisca “allargata”: portata e limiti. – 4. Le delicate questioni di diritto intertemporale: dai problemi verso le soluzioni. – 5. Le nuove direttive europee in materia di diritto penale dell'ambiente e confisca.**

## 1. Introduzione.

Nella fondamentale materia del diritto penale dell'ambiente, dal 2015 a trazione codicistica<sup>1</sup>, emerge un “insieme di confische”, destinate a convivere tra loro, non senza il rischio di sovrapposizioni nei rispettivi ambiti applicativi<sup>2</sup>.

In particolare, accanto alla specifica ipotesi di confisca obbligatoria ambientale, disciplinata all'interno dell'art. 452-*undecies* c.p.<sup>3</sup>, sono rinvenibili altre forme di ablazione patrimoniale che interessano (anche) gli ecodelitti, tra cui risalta senz'altro la confisca “allargata” all'intero patrimonio del reo (art. 240-*bis* c.p.), tra le più controverse sul piano dogmatico e applicativo, e più di recente interessata da ulteriori evoluzioni – o involuzioni – normative<sup>4</sup>.

A questa peculiare figura di confisca dedicheremo le considerazioni che seguono.

La confisca “allargata” ha trovato una sua collocazione codicistica di parte generale all'interno dell'art. 240-*bis* solo a partire dal 2018, sebbene si tratti di un istituto ben più risalente, inserito originariamente nell'art. 12-*sexies* del d. l. 306/1992<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Come è noto, la tutela penale dell'ambiente è stata inserita all'interno del codice penale e, più nello specifico, nel Titolo VI-*bis*, solo con la legge 22 maggio 2015, n. 68. Per un'analisi di tale atto normativo, cfr. *ex multis*, RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), in *Trattato teorico pratico di diritto penale* (diretto da PALAZZO – PALIERO), vol. XI, Torino, 2019, p. 81 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. trim.*, n. 2/2015, p. 214 ss.

<sup>2</sup> Cfr., *infra*, § 2.

<sup>3</sup> In argomento, si consenta di rinviare a PIERDONATI, *452-undecies c.p.*, in *Codice dell'ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 349 ss.

<sup>4</sup> Facendo riferimento ai soli ampliamenti realizzati successivamente al 2018, anno dell'introduzione della misura in esame all'interno del codice penale, possono citarsi a titolo esemplificativo il d. l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella l. 28 marzo 2022, n. 25, con il quale sono stati inseriti tra i reati-presupposto le fattispecie di cui agli artt. “640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-*bis*”; la legge 9 marzo 2022, n. 22, che è in seguito intervenuta aggiungendo gli artt. “518-*quater*; 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*” e, da ultimo, la l. 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione, con modificazioni, del d. l. 10 agosto 2023, n. 105.

<sup>5</sup> La trasposizione di tale misura all'interno del codice è avvenuta ad opera del d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in ottemperanza al principio della “riserva di codice”. Sul punto, per tutti, cfr. DONINI, *L'art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2018, p. 431 ss.



L'introduzione di tale misura, peraltro in un provvedimento normativo contenente essenzialmente misure di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso (di qui il collegamento non peregrino, nella materia ambientale, con le c.d. "ecomafie"), viene generalmente ricondotta alla necessità di sostituire la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12-*quinqüies* del d. l. 306/1992<sup>6</sup> – disposizione dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 48 del 1994 – e la misura ablatoria ivi prevista, al fine, appunto, di contrasto anche sul piano economico delle più gravi forme di criminalità.

Passando all'analisi dell'istituto, la forma di confisca oggi disciplinata nell'art. 240-*bis* c.p. annovera una serie di requisiti applicativi dai tratti peculiari, che sin dalla sua introduzione ne hanno peraltro reso problematica l'individuazione della natura giuridica<sup>7</sup>.

In primo luogo, stando alla lettera dell'art. 240-*bis* c.p., la misura è applicabile in presenza di una condanna, ovvero di un provvedimento che applichi la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., pronunciata in relazione ai reati-presupposto tassativamente indicati.

Il presupposto della sentenza di condanna, anche e soprattutto nell'ambito applicativo della confisca "allargata", è stato interpretato in termini estensivi e "sostanzialistici" dalla giurisprudenza maggioritaria<sup>8</sup>; consolidatasi nel ritenere sufficiente l'accertamento della sussistenza del fatto di reato e

---

<sup>6</sup> L'art. 12-*quinqüies* d. l. 306/1992, rubricato "Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori", puniva una pluralità di soggetti (coloro che erano imputati o indagati rispetto ad un elenco tassativo di fattispecie legate alle associazioni mafiose ovvero che erano sottoposti al procedimento di prevenzione o ad una misura di prevenzione personale) qualora, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultassero "essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza" con la reclusione da due a cinque anni e la confisca dei beni sproporzionati. Come è noto, con la sentenza n. 48 del 1994 (Corte cost. n. 48 del 17/02/1994) la Corte costituzionale dichiarò tale norma incostituzionale in quanto essa "fonda nella qualità di imputato o indagato il presupposto soggettivo che rende punibile un fatto (il possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato) altrimenti riguardato in termini di totale indifferenza", ponendosi così in contrasto con l'art. 27 Cost., comma 2. A seguito della declaratoria di incostituzionalità, non è stata elaborata una nuova fattispecie incriminatrice, bensì è stata introdotta una nuova ipotesi di confisca (inserita all'interno dell'art. 12-*sexies* del medesimo atto normativo) che ricalcava il previgente articolo soprattutto nei presupposti applicativi di carattere oggettivo. Sul versante soggettivo, invece, l'irrogazione della misura veniva collegata alla condanna per il reato presupposto e non già alla semplice acquisizione della qualifica di indagato ovvero alla mera sottoposizione a misure di prevenzione.

<sup>7</sup> Sul punto, cfr. *infra*, § 4.

<sup>8</sup> Con riferimento alle elaborazioni giurisprudenziali nazionali, il concetto di "condanna sostanziale" ha iniziato a farsi largo nel diritto vivente rispetto alla figura della confisca urbanistica, disciplinata dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia). Tale orientamento è stato successivamente avallato sia dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., n. 49 del 26/03/2015, Pres. A. Criscuolo, Red. G. Lattanzi: "Si tratta quindi non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell'accertamento") che dalla Corte EDU, nel corso di una travagliata "saga giurisprudenziale" che ha visto un intenso "dialogo" tra le due Corti. Per ulteriori approfondimenti sul punto, cfr., tra gli altri, CIVELLO, *La sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza "Varvara"? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca urbanistica*, in *Arch. Pen.*, 2018, p. 1 ss.; GALLUCCIO, *Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell'ente al processo: l'attesa sentenza della Corte EDU, Grande camera, in materia urbanistica*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. trim.*, n. 7/2018, p. 221 ss.; MANES, *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in *Dir. Pen. Cont.*, 13 aprile 2015, p. 1 ss.; MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo "stigma penale" e la presunzione di innocenza*, in *Giur. Cost.*, n. 2/2015,



della sua rimproverabilità soggettiva all'agente, pur in assenza di una formale sentenza di condanna, dovuta all'essere il reato estinto per decorso del termine prescrizione o per altra causa ostativa a un formale pronunciamento in fatto.

Portando a maturazione e positivizzando la soluzione adottata dal diritto vivente, con il più recente disposto dell'art. 578-*bis* c.p.p. il legislatore ha espressamente attribuito ai giudici di secondo grado e di legittimità cognizione sull'impugnazione, al solo fine di disporre la confisca prevista dal comma 1 dell'art. 240-*bis* c.p. E ciò anche qualora il reato sia estinto per prescrizione o per amnistia, operando un accertamento incidentale della responsabilità penale dell'imputato nei suoi profili oggettivi e soggettivi<sup>9</sup>.

## **2. L'estensione “a macchia d'olio” del catalogo degli ecodelitti-presupposto legittimanti la confisca “allargata”. Le recenti evoluzioni (o involuzioni) di politica criminale.**

Con riferimento al catalogo dei reati-presupposto della misura, si è assistito nel corso degli anni a una sua progressiva espansione, in verità non sempre in linea con la *ratio* dell'istituto e con la sua funzione di contrasto alle più gravi forme di criminalità, finendo per abbracciare anche alcune ipotesi più “comuni” di illeciti<sup>10</sup>.

E così, concentrando l'attenzione sulla specifica materia ambientale, possono essere annoverati anzitutto alcuni degli “ecodelitti”, introdotti con la legge 22 maggio 2015, n. 68<sup>11</sup> e contestualmente inseriti nell'allora art. 12-*sexies* d. l. 306/1992, ossia i delitti di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) e associazione per delinquere ambientalmente aggravata (art. 452-*octies*, comma 1 c.p.).

Più di recente, è intervenuta la legge 9 ottobre 2023, n. 137<sup>12</sup>, che ha ampliato la rosa degli ecodelitti presupposto, contemplando anche quelli di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*), morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter*), traffico e abbandono di

---

p. 421 ss.; VIGANÒ, *La consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. trim.*, n. 2/2015, p. 334 ss.

<sup>9</sup> Di segno analogo è il nuovo art. 578-*ter* c.p.p., introdotto dalla c.d. “Riforma Cartabia” (d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che consente di applicare alcune forme di confisca nel caso di maturazione dei termini massimi dei giudizi di impugnazione previsti dalla nuova figura processuale dell'improcedibilità ai sensi dell'art. 344-*bis* c.p.p. Sul punto, cfr.: CAPRIO, *I rapporti tra confisca e improcedibilità dell'azione penale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2, 1/02/2024, p. 272 ss.; CASIRAGHI, *L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di fase*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* (a cura di CASTRONUOVO – DONINI – MANCUSO – VARRASO), Milano, 2023, p. 358 ss.

<sup>10</sup> Cfr., *retro*, nota n. 4.

<sup>11</sup> Cfr., *retro*, nota n. 1.

<sup>12</sup> Per approfondimenti sulla portata innovativa della legge 9 ottobre 2023, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), sia consentito il rinvio a PIERDONATI, *Le modifiche al diritto penale dell'ambiente introdotte con il D.L. n. 105/2023*, in *Dir. Pen. Proc.*, n. 5/2024, p. 583 ss.



materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*), nonché quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*).

Assodata la continua espansione “a macchia d’olio” del catalogo dei delitti presupposto, anche considerando la significativa portata afflittiva della misura, potenzialmente estesa all’intero patrimonio del reo, occorre meglio comprendere se l’inserimento dei reati ambientali nel catalogo dei reati c.d. “spia”, nonché il loro continuo ampliamento nei territori della confisca “allargata”, risponda effettivamente a criteri di razionalità e di tenuta costituzionale-convenzionale del sistema complessivo.

Significativo, a tal proposito, è l’invito che la Corte costituzionale ha rivolto al legislatore nella sentenza n. 33 del 2018<sup>13</sup>, nella quale si è invero auspicata una maggiore selezione, in chiave restrittiva, delle fattispecie legittimanti l’adozione della confisca “allargata”.

In definitiva e in sintesi, stando al monito del Giudice delle leggi, l’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto sarebbe giustificato solo qualora si tratti di ipotesi criminose effettivamente sintomatiche di una diversa e ulteriore attività illecita posta in essere dal reo, strutturalmente idonea alla realizzazione e accumulazione di proventi illeciti<sup>14</sup>.

Analizzando le modifiche recentemente apportate dalla legge n. 137/2023 alla luce del monito della Consulta, non può non osservarsi che solo alcuni degli ecodelitti recentemente inseriti nel catalogo dei reati “spia” risultano in linea con la *ratio* e la finalità della misura.

Invero, le indicazioni del Giudice delle leggi si possono ritenere sicuramente soddisfatte rispetto al reato di cui all’art. 452-*quaterdecies*<sup>15</sup> che, pur essendo reato-presupposto già prima della novella del 2023<sup>16</sup>, presuppone ai fini della tipicità del fatto “l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”.

---

<sup>13</sup> Sul punto, cfr. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri ‘reati-matrice’*, in *Giur. Cost.*, n. 1/2018, p. 293 ss.; APRILE, *Osservazioni a C. Cost., data udienza 8 novembre 2017, data deposito 21 febbraio 2018, n. 33*, in *Cass. Pen.*, 2018, p. 1567 ss.; FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Dir. Pen. Cont.*, n. 2/2018, p. 131 ss.

<sup>14</sup> Corte cost. n. 33 del 21/02/2018, Pres. P. Grossi, Red. F. Modugno: “*A fronte del ricordato processo di accrescimento della compagine dei reati cui è annessa la misura ablativa speciale, questa Corte non può astenersi, peraltro, dal formulare l’auspicio che la selezione dei “delitti matrice” da parte del legislatore avvenga, fin tanto che l’istituto conservi la sua attuale fisionomia, secondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi. Ad evitare, infatti, evidenti tensioni sul piano delle garanzie che devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale, non può non sottolinearsi l’esigenza che la rassegna dei reati presupposto si fondi su tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio “sproporzionato” e “ingiustificato” di cui l’agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”*”.

<sup>15</sup> Per un’analisi del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, cfr. *ex multis* ACETO, *452-quaterdecies*, in *Codice dell’ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 401 ss.; PISANI, *Best available techniques (BAT) e abusività della condotta nel traffico illecito di rifiuti*, in questa *Rivista*, n. 2/2022, p. 67 ss.

<sup>16</sup> Sebbene il delitto previsto dall’art. 452-*quaterdecies* c.p. compaia esplicitamente nel catalogo dei delitti presupposto della confisca “allargata” solo dopo l’entrata in vigore della legge n. 137/2023, esso poteva essere annoverato tra i reati presupposto anche in precedenza in virtù dell’espresso richiamo, contenuto nel primo comma dell’art. 240-*bis* c.p., ai delitti previsti dall’art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. tra cui compare anche il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.



In senso analogo, le indicazioni della Corte possono ritenersi soddisfatte anche rispetto al nuovo ecodelitto presupposto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.<sup>17</sup>) il quale, pur non presentando gli stessi presupposti applicativi dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. in punto di “organizzazione”, è spesso collegato al pericoloso fenomeno del traffico di rifiuti gestito (o comunque connesso) dalle ecomafie; così riecheggiando l'originaria finalità della confisca “allargata”, volta a contrastare tali organizzazioni criminali.

Più problematico risulta, invece, il richiamo ai delitti di cui all'art. 452-*bis*<sup>18</sup> e 452-*ter*<sup>19</sup>, che non solo non evocano alcun legame con la criminalità organizzata, ma che non sono nemmeno sintomatici, sotto un profilo strutturale e al di là delle peculiarità della singola vicenda *sub iudice*, di un illecito arricchimento del reo. Così ragionando, l'estensione della confisca “allargata” a tali ecodelitti sembra essere dovuta più alla gravità percepita del fenomeno in esame – alla preoccupazione dell’“allarme sociale” generato dallo stesso – che a razionali motivi di politica criminale.

### 3. L'ampio oggetto materiale della confisca “allargata”: portata e limiti.

Passando all'oggetto dell'ablazione patrimoniale della confisca “allargata”, diversamente dalla forma “base” prevista nell'art. 240 c.p., la prima si estende a qualsivoglia entità patrimonialmente valutabile (denaro, beni mobili e immobili e altre utilità) di cui il condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona, accertata la sproporzione rispetto al reddito dichiarato ovvero all'attività economica svolta: sempreché il destinatario della misura non riesca a giustificarne la legittima provenienza.

Nello schema e nella logica dell'istituto, il valore sproporzionato dei beni o delle utilità comunque nella disponibilità del reo, in uno con il tipo di illecito commesso e la mancata giustificazione della provenienza lecita, fonda una presunzione di provenienza illecita dei beni.

---

<sup>17</sup> Per approfondimenti sull'art. 452-*sexies* c.p., cfr. CAPUTO, *Art. 452-sexies*, in *Commentario breve al codice penale* (diretto da FORTI – SEMINARA – ZUCALÀ), VI ed., Milano, 2017, p. 1544 ss.; DONELLI, *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (diretto da CORNACCHIA – PISANI), Bologna, 2018, p. 207 ss.

<sup>18</sup> Sul punto cfr. per tutti RUGA RIVA, *Art. 452- bis*, in *Codice penale commentato* (diretto da DOLCINI – GATTA), Milano, 2021, Tomo III, p. 1 ss.

<sup>19</sup> In argomento, *ex multis*, cfr. BARRESI, *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (diretto da CORNACCHIA – PISANI), Bologna, 2018, p. 132 ss.; MELZI D'ERIL, *452-ter*, in *Codice dell'ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 276 ss.



Coerentemente con le altre ipotesi speciali di confisca, ciò che rileva non è la formale titolarità in capo al reo della *res* quanto, in un'ottica sostanzialistica e di reale efficacia della misura, la sua materiale disponibilità, anche in presenza di titoli o intestazioni riferibili a soggetti terzi<sup>20</sup>.

In questa prospettiva, il punto di incontro tra le due opposte esigenze di superare agevolmente eventuali intestazioni fittizie volte a sottrarre i beni dal raggio applicativo della misura, tutelando allo stesso tempo il patrimonio dei soggetti in buona fede estranei all'illecito e, dunque, terzi, va individuato nell'onere probatorio dell'accertamento di una relazione di fatto non occasionale tra i beni e il condannato, il quale ne dispone di fatto come se ne fosse il proprietario<sup>21</sup>.

Ancora, l'espressa rilevanza normativa del concetto di sproporzione, quale elemento indiziario necessario per l'applicazione della confisca "allargata", denota la superfluità di un nesso di pertinenza tra i beni da assoggettare all'ablazione e il reato per il quale si procede, in evidente rottura con la funzione special-preventiva propria dell'antesignana misura di sicurezza di cui all'art. 240 c.p.<sup>22</sup>.

Proprio in ragione dell'assenza di una derivazione causale del bene confiscato dal reato – peraltro solo sospettato – e della naturale tendenza espansiva dell'istituto, la giurisprudenza, anche costituzionale, ha condivisibilmente tentato di rendere compatibile la misura con i fondamentali principi costituzionali e convenzionali propri della materia penale, mediante un'interpretazione dei presupposti applicativi volta a rafforzare la presunzione legale di illecita provenienza dei beni.

Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato, in primo luogo, che l'eventuale sproporzione dei beni detenuti dal reo deve essere valutata diacronicamente con riferimento al patrimonio disponibile nel momento in cui sono state compiute le singole operazioni patrimoniali di acquisto<sup>23</sup>. Così, il termine di comparazione da considerare per accertare la sproporzione non è il patrimonio di cui il condannato dispone nel suo complesso al momento dell'applicazione della misura, ma quello di cui disponeva nel momento in cui ha realizzato l'acquisto del bene sospettato di origine illecita.

---

<sup>20</sup> Per ulteriori approfondimenti, anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali, cfr. GRASSO, sub *Art. 240 c.p.*, in *Commentario sistematico al codice penale* (a cura di ROMANO *et al.*), Milano, 1994, p. 620; MAUGERI, (*voce*) *Confisca*, in *Enc. Dir. Annali*, vol. VIII, Milano, 2015, p. 216.

<sup>21</sup> Così., *ex multis*, Cass. Sez. 5, n. 13084 del 17/03/2017: "In altri termini incombe all'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca [...]".

<sup>22</sup> Sul punto, cfr. anche TRINCHERA, *Art. 240-bis*, in *Codice penale commentato* (diretto da DOLCINI – GATTA), Milano, 2021, Tomo I, p. 2916.

<sup>23</sup> Tale assunto, dapprima affermato da Cass. Sez. U., n. 920 del 19/01/2004 (Montella) è stato poi ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità successiva. A titolo esemplificativo, da ultimo, cfr. Cass. Sez. 3, n. 11599 del 16/12/2021; Cass. Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019.



Nella medesima prospettiva, la Corte costituzionale<sup>24</sup> ha dato valore al principio della cosiddetta “ragionevolezza temporale”, già proposto in alcune sentenze di legittimità<sup>25</sup>, in forza del quale, pur in assenza di una qualche pertinenzialità, vengono selezionati i beni assoggettabili alla misura in ragione del periodo in cui sono entrati nel patrimonio o nella disponibilità del reo; periodo che deve essere ragionevolmente prossimo alla commissione del reato per il quale è intervenuta la condanna.

Nei casi in cui a disporre la confisca “allargata” sia il giudice dell’ esecuzione<sup>26</sup>, anche considerando il dettato dell’ art. 183-*quater* disp. att. c.p.p., il patrimonio del reo valutabile ai fini della confisca sarà invece quello cristallizzato alla pronuncia della sentenza di condanna e non quello formatosi *in executivis*; salvo che l’ acquisto del bene in epoca successiva non sia avvenuto con risorse già possedute e reimpiegate dal reo<sup>27</sup>.

Nondimeno i correttivi finora esposti rischiano però di venire vanificati rispetto ai cosiddetti “ecoreati”.

Come già evidenziato, il principio della “ragionevolezza temporale” postula che i beni colpiti dalla confisca “allargata” siano stati acquisiti in un periodo ragionevolmente prossimo alla commissione del reato spia.

Ora, atteso che i più importanti ecodelitti contemplati dall’ art. 240-*bis* c.p. presentano natura di reato permanente<sup>28</sup> o abituale<sup>29</sup>, la commissione abbraccia sovente un periodo di tempo tale da poter vanificare il contemperamento garantista citato. Emblematico, a tal proposito, il delitto di inquinamento ambientale previsto dall’ art. 452-*bis* c.p., reato di evento che si realizza attraverso condotte attive od omissive che, per determinare “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” di varie matrici ambientali, richiedono una realizzazione ripetuta in un arco temporale particolarmente esteso.

---

<sup>24</sup> Corte cost. n. 33 del 21/02/2018, cit.

<sup>25</sup> A tal proposito, tra le altre, cfr. Cass. Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014; Cass. Sez. 4, n. 35707 del 7/05/2013; Cass. Sez. 1, n. 2634 dell’ 11/12/2012; Cass. Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014; Cass. Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014.

<sup>26</sup> Critica nei confronti dell’ individuazione del giudizio di esecuzione quale sede deputata all’ irrogazione della confisca in esame MAUGERI, *La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)*, in *Arch. Pen.*, 2018, p. 252 ss.

<sup>27</sup> Cfr. Cass. Sez. U., n. 27421 del 15/07/2021, con nota di FINOCCHIARO, *Confisca allargata e ragionevolezza temporale nei delitti contro la pubblica amministrazione: note a margine di una pronuncia della Cassazione*, in *sistemapenale.it*, 5/05/2023.

<sup>28</sup> Si pensi alle fattispecie di Inquinamento ambientale e Disastro ambientale, figure centrali nel sistema dei delitti contro l’ ambiente, anche se in dottrina è discussa la natura di reati permanenti o istantanei ad effetti permanenti. Con riferimento al primo delitto, cfr. sul punto MELZI D’ ERIL, 452-*bis*, in *Codice dell’ ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 270 ss., anche per i relativi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Rispetto alla qualificazione del delitto di cui all’ art. 452-*quater* c.p. cfr. RUGA RIVA, *Art. 452-*quater**, in *Codice penale commentato* (diretto da DOLCINI – GATTA), Milano, 2021, Tomo III, p. 29.

<sup>29</sup> Si pensi ad esempio al delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sul quale si tornerà a breve *infra*.



In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito, peraltro, che le eventuali condotte poste in essere dopo il raggiungimento di una compromissione o un deterioramento significativi “*non costituiscono un post factum non punibile*”<sup>30</sup>; continuando invece a configurare atti integranti l’ecodelitto in questione, così posticipando il momento consumativo del reato e, dunque, la commissione rilevante ai fini del principio di ragionevolezza temporale.

Le riflessioni sinora svolte rispetto all’inquinamento ambientale possono essere estese anche ad altri ecodelitti inseriti dentro l’art. 240-*bis* c.p., quale ad esempio il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.). Quest’ultimo incarna un reato abituale, che si perfeziona nel momento in cui le diverse operazioni costituenti “traffico” raggiungano un’intensità tale da mettere in pericolo il bene protetto<sup>31</sup>.

Naturalmente le eventuali condotte successive a questo momento sono ugualmente tipiche e legate alla prima da un vincolo normativo e fattuale per cui il reato, complessivamente, è unico e la sua cessazione avviene con l’esaurimento dell’ultimo segmento di condotta tipica<sup>32</sup>. Dunque, anche in questo caso, il periodo in relazione al quale presumere ragionevolmente la provenienza illecita dei beni di valore sproporzionato potrebbe estendersi dal primo all’ultimo frammento di condotta tipica; oltre che, naturalmente, ai beni acquisiti in un periodo non eccessivamente distante da questo arco temporale potenzialmente di durata di diversi anni.

La peculiare natura dei reati in questione, quindi, fa sì che il periodo da considerare ai fini della valutazione della (s)proporzione del patrimonio nonché il patrimonio potenzialmente aggredibile si dilati, così enfatizzando, rispetto alla materia ambientale, la natura afflittiva della confisca “allargata”.

#### **4. Le delicate questioni di diritto intertemporale: dai problemi verso le soluzioni.**

Preme ora soffermarsi sulle problematiche connesse al fenomeno intertemporale, in considerazione delle recenti modifiche apportate dal legislatore con la legge n. 137/2023 che, come detto, ha ampliato la rosa degli ecodelitti presupposto legittimanti la confisca “allargata”.

In primo luogo, in caso di estensione del catalogo dei reati-presupposto occorre individuare il momento a partire dal quale può essere applicata la misura rispetto ai “nuovi” reati spia.

---

<sup>30</sup> Cass. Sez. 3, n. 39195 del 27/09/2023. In senso analogo, cfr. Cass. Sez. 3, n. 15865 del 30/03/2017.

<sup>31</sup> Cass. Sez. 3, n. 58448 del 25/10/2018.

<sup>32</sup> Così PALAZZO – BARTOLI, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2023, p. 220.



La giurisprudenza ha a più riprese sostenuto che, in assenza di un'esplicita disciplina transitoria, la confisca "allargata" debba essere applicata anche ai fatti che, pur costituendo reato al momento della loro realizzazione, non erano in quel momento contemplati come reati-presupposto della misura<sup>33</sup>. E pur non essendosi espressa con specifico riferimento alla materia ambientale, in casi analoghi a quanto verificatosi con l'introduzione della legge n. 137/2023, ha ritenuto applicabile, non senza criticità, il principio del *tempus regit actum*, in ragione della natura giuridica della confisca estesa prevista dall'art. 12-*sexies* del d. l. 306/1992 – oggi art. 240-*bis* c.p. –, qualificata come misura di sicurezza patrimoniale atipica.

A titolo esemplificativo, la Suprema Corte ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 12-*sexies* anche a chi avesse commesso uno dei reati presupposto prima dell'entrata in vigore dell'art. 12-*sexies* stesso, facendo leva, appunto, sul fatto che la confisca in questione avesse natura di misura di sicurezza<sup>34</sup>.

Allo stesso modo, a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto operato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>35</sup> in relazione ai più importanti delitti contro la Pubblica amministrazione, la soluzione adottata dalla Cassazione è stata quella dell'applicabilità della confisca estesa anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 296/2006<sup>36</sup> e, dunque, dell'inserimento dei delitti contro la P.A. tra i reati-presupposto della misura.

Sotto un diverso profilo, sempre inerente alle problematiche intertemporali a carattere "generale", emerge un secondo campo di indagine relativo al divieto – oggi – previsto dal primo comma dell'art. 240-*bis* c.p. in punto di giustificazione del patrimonio sproporzionato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistare i beni sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.

Fino all'intervento del legislatore realizzato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161<sup>37</sup> – sul quale si tornerà a breve – l'orientamento interpretativo prevalente riteneva possibile giustificare la legittima

---

<sup>33</sup> In altri campi, come accaduto in materia tributaria, il legislatore ha invece espressamente previsto una disciplina transitoria sancendo che la nuova figura di confisca "allargata", disciplinata dall'art.12-*ter* d. lgs. n. 74/2000, si applicasse "esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (art. 39, comma 1-*bis*, d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157). Sulla confisca "allargata" in materia tributaria, anche con riferimento ai profili intertemporali, cfr. per tutti VARRASO, *Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il "decreto fiscale" n. 124 del 2019*, in *Confische e sanzioni patrimoniali nella dimensione interna ed europea* (a cura di CASTRONUOVO – GRANDI), Napoli, 2021, p. 219 ss.

<sup>34</sup> A tal proposito, cfr. *ex multis*, Cass. Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012; Cass. Sez. 3, n. 11678 del 2/03/2016; Cass. Sez. 2, n. 2988 del 10/04/2015; Cass. Sez. 1, n. 25235 del 9/04/2015.

<sup>35</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che, in particolare, all'art. 1, comma 220, ha previsto quali reati presupposto della confisca "allargata" anche quelli di cui agli artt. 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis* e 325 c.p.

<sup>36</sup> Così Cass. Sez. 6, n. 25096 del 6/03/2009.

<sup>37</sup> In particolare, con l'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ("Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e



provenienza dei beni di valore sproporzionato, così evitando l'irrogazione della confisca prevista dall'allora art. 12-*sexies* d. l. 306/1992, mediante appunto la dimostrazione che il loro acquisto fosse il risultato dell'elusione o dell'evasione fiscale<sup>38</sup>.

A seguito dell'espresso divieto sancito in tal senso dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, la mancata previsione di una disciplina transitoria ha fatto sorgere un contrasto in seno alla Suprema Corte rispetto all'efficacia, da un punto di vista temporale, della modifica introdotta, infine risolto solo di recente dalle Sezioni Unite<sup>39</sup>.

Tale questione è di notevole rilievo applicativo, interessando potenzialmente tutti gli autori di reati ambientali-presupposto ricompresi nel catalogo di cui all'art. 240-*bis* c.p., e si intreccia, come anticipato, anche a profili di carattere dogmatico attinenti alla natura giuridica della confisca "allargata"; punto su cui si è incidentalmente soffermata la stessa Corte di Cassazione, chiamata a dirimere il contrasto interpretativo.

Prima di soffermarsi sulle conclusioni cui è giunto l'autorevole Collegio, occorre evidenziare che, già a partire dall'analisi dei suoi presupposti applicativi, emerge la difficoltà nell'individuare in maniera netta quale possa essere la natura giuridica della confisca "allargata".

---

confiscate") è stato aggiunto un periodo finale al primo comma dell'art. 12-*sexies* d. l. n. 306/1992, per cui: "In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale". Nell'attuale formulazione dell'art. 240-*bis* c.p. è previsto che il divieto di giustificazione non operi nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.

<sup>38</sup> Cfr. Cass. Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014. In dottrina cfr. MAUGERI, *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio. La confisca dei proventi dell'evasione fiscale o dei redditi leciti non dichiarati fiscalmente?*, in *Dir. pen. cont. Riv. Trim.*, n. 4/2015, p. 207 ss.; TRINCHERA, *La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione*, in *penalecontemporaneo.it*, 23/01/2014. La soluzione era peraltro sostenuta in ragione di una asserita diversità tra la confisca in esame e quella di prevenzione, legate da un rapporto ricco di ambiguità. Sebbene la giurisprudenza più risalente abbia in passato sottolineato la differenza sussistente tra le due misure (cfr., tra tutte, Cass. Sez. U., n. 33451 del 29/07/2014), più di recente la Corte cost. n. 24 del 27/02/2019, Pres. G. Lattanzi, Red. F. Viganò ha rilevato che: "La confisca "di prevenzione" e la confisca "allargata" (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che questa Corte – nella sentenza da ultimo citata – ha identificato nella "confisca dei beni di sospetta origine illecita" – ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo –, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale". Critico sul punto BARTOLI, *Contro la "normativizzazione delle deroghe": alcune proposte garantiste*, in *Dir. Pen. Proc.*, n. 2/2020, p. 158 ss. Per un'ampia ricostruzione della problematica cfr. altresì MAUGERI – PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria (C. Cost. 24/2019)*, in *sistemapenale.it*, 29/11/2019, *passim*, in particolare p. 50 ss.; PELISSERO, *Gli effetti della sentenza De Tommaso sulla disciplina delle misure di prevenzione dopo le recenti posizioni della Corte costituzionale*, in *Studium Iuris*, 2019, 10, p. 1148 ss.; PISANI, *Misure di prevenzione e pericolosità "generica", tra tassatività sostanziale e tassatività processuale*, in *Giur. Cost.*, 2019, p. 322 ss.

<sup>39</sup> Cfr. Cass. Sez. U., n. 8052 del 23/02/2024.



La giurisprudenza<sup>40</sup>, anche costituzionale<sup>41</sup>, tende a qualificare la confisca “allargata” come una misura di sicurezza atipica, valorizzando le analogie sia con le misure di prevenzione che con la misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p.<sup>42</sup>.

Parte della dottrina, al contrario, tende ad affermare che l’istituto, in ragione delle sue caratteristiche e dei suoi presupposti applicativi nonché per gli appariscenti effetti prodotti, abbia una prevalente natura afflittiva<sup>43</sup>; natura che consente di accostare la confisca “allargata” al concetto più ampio di pena, anche nell’ottica sostanzialistica fatta propria dalla Corte EDU<sup>44</sup>.

Tale tesi sembra condivisibile, anche ove si consideri che la misura patrimoniale in questione, non annoverando tra i suoi presupposti applicativi quello di un legame pertinenziale tra i beni assoggettati all’ablazione e un reato, ma solo quello della sproporzione, è potenzialmente idonea a colpire

---

<sup>40</sup> Nella giurisprudenza di legittimità cfr., *ex multis*, Cass. Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001; Cass. Sez. 4, n. 3385 del 10/01/2002; Cass. Sez. U., n. 920 del 19/01/2004; Cass. Sez. 1, n. 2489 del 9/01/2009; Cass. Sez. U., n. 27421 del 25/02/2021; Cass. Sez. 5, n. 26770 dell’11/04/2023.

<sup>41</sup> Cfr. Corte cost. n. 33 del 21/02/2018; Corte cost. n. 24 del 27/02/2019.

<sup>42</sup> Da ultimo, cfr. Cass. Sez. U., n. 8052 del 23/02/2024: “*In tale contesto la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che si condivide, ha affermato che “ci si trova dinanzi ad una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 31 maggio 1965, n. 575” (così, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella cit., ripresa, da ultimo, da Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella), e che si colloca su una linea di confine con la funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale (Sez. U, n. 29022 del 30/5/2001, Derouach, cit.), come emerge anche dalla sua collocazione sistematica, coniugandosi la finalità dissuasiva con la funzione preventiva della misura, in quanto volta ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata ed il suo impiego per ulteriori attività delittuose. Nello stesso senso si pone la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 24 del 2019, ha chiarito che la confisca di prevenzione e quella allargata costituiscono “altrettante species di un unico genus”, identificato nella “confisca dei beni di sospetta origine illecita” e che “l’ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione”*”. Non mancano, in ogni caso, Autori che qualificano la confisca “allargata” come una misura di sicurezza atipica; sul punto cfr. BALSAMO, *Il sistema delle misure patrimoniali antimafia tra dimensione internazionale e normativa interna*, in *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, BALSAMO – CONTRAFFATTO – NICASTRO, Milano, 2010, p. 19; CANTONE, *La confisca per sproporzione*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi* (a cura di MAIELLO), in *Trattato teorico-pratico di diritto penale* (diretto da PALAZZO – PALIERO), XII, Torino, 2015, p. 129; MENDITTO, *La riforma delle misure di prevenzione*, in *Libro dell’anno del diritto 2013*, 2013, p. 650.

<sup>43</sup> Tra coloro che evidenziano la natura punitiva della confisca “allargata”, cfr. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale “Moderno”*, Padova, 1997, p. 66; FORNASARI, *L’ultima forma di manifestazione della “cultura del sospetto”: il nuovo art. 12-sexies, l. n. 356/1992*, in *Critica Dir.*, 1994, p. 17; MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, IV ed., Padova, 2017, p. 715 s.; MAUGERI, (voce) *Confisca*, cit., p. 222; ID., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Torino, 2001, p. 317 ss.; 519 ss.; MAZZA, *Commento al d. l. 20/6/1994, n. 399, convertito con modifiche dalla l. 18/8/1994, n. 501. Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati*, in *Leg. Pen.*, 1995, p. 33; MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, p. 194; NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012, p. 57. Vi sono anche Autori che, invece, qualificano la confisca in questione come una pena accessoria: MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2009, p. 850; VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano, I, Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Padova, 2009, p. 322, in particolare nota 126.

<sup>44</sup> Per svelare la natura penale di una sanzione altrimenti qualificata dal legislatore nazionale rilevanti sono i cc.dd. Criteri *Engel*, enunciati per la prima volta dalla Corte EDU nella sentenza Corte EDU, 8/06/1976, *Engel c. Olanda*. Tali criteri sono stati ribaditi in diverse sentenze successive tra cui, di recente, nella già citata Corte EDU, Grande Camera, 28/06/2018, *G.I.E.M. e altri c. Italia*.



integralmente tutto il patrimonio del condannato; con ciò esaltando la sua natura punitiva, particolarmente accentuata nel caso della forma per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 240-*bis* c.p.

Va invero osservato che l'ablazione patrimoniale, anche nella forma diretta, risulta sganciata da uno specifico accertamento di derivazione causale del bene dal reato fonte diverso da quello "presupposto" per cui si procede, sulla cui base operare la prognosi di pericolosità – intesa come sussistenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati in futuro determinata dall'attrattiva verso il reato che la *res* susciterebbe – propria delle misure di sicurezza; basandosi essenzialmente su un meccanismo di natura presuntiva che, in definitiva e in sintesi, scandaglia "alla cieca" il passato del reo accontentandosi del sospetto di illecita derivazione dei beni di valore sproporzionato.

Così ragionando (anche) rispetto alla specifica questione problematica di diritto intertemporale, dovrebbe allora trovare integrale riconoscimento il principio di legalità<sup>45</sup> costituzionale e convenzionale proprio della materia penale, con tutti i suoi corollari, primo tra tutti l'irretroattività della legge penale sfavorevole; con inapplicabilità del divieto introdotto dal legislatore ai beni acquisiti in data antecedente alla novella del 2017<sup>46</sup>.

Al contrario, ritenendo che la confisca "allargata" presenti una natura accostabile alle misure di sicurezza, sebbene in maniera "atipica", troverebbero applicazione soltanto i meno rigidi principi generali in punto di misure di sicurezza<sup>47</sup>, tra cui quello del *tempus regit actum*, rendendo così applicabile il divieto di cui al comma 1 dell'art. 240-*bis* c.p. anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore<sup>48</sup>.

Venendo alla soluzione adottata dalle Sezioni Unite, pur riaffermandosi la natura di misura di sicurezza atipica della confisca "allargata", in continuità con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la piena retroattività del divieto introdotto nel 2017 è stata limitata in ragione del diverso principio dell'affidamento<sup>49</sup> sorto nei consociati in seguito all'assetto delineato dalla citata sentenza Repaci<sup>50</sup>.

---

<sup>45</sup> Sul principio di legalità e i suoi corollari, cfr. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Torino, 2018, p. 61 ss.; PALAZZO – BARTOLI, *Corso di Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 88 ss.

<sup>46</sup> Pur giungendo a conclusioni analoghe, parte della giurisprudenza riteneva invece non applicabile il divieto introdotto nel 2017 al patrimonio acquisito prima di quella data non sulla base della presunta natura penale della confisca "allargata" ma in applicazione dei principi di ragionevolezza e tutela dell'affidamento. Cfr., in tal senso, Cass. Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019 con nota di MAUGERI, *Un ulteriore sforzo della Suprema Corte per promuovere uno statuto di garanzie nell'applicazione di forme di confisca allargata: art. 240-bis c.p., irretroattività e divieto di addurre l'evasione fiscale nell'accertamento della sproporzione*, in *Sist. Pen.*, n. 4/2020, p. 203 ss. Nello stesso senso Cass. Sez. 3, n. 11599 del 16/12/2021; Cass. Sez. 5, n. 46782 del 4/10/2021.

<sup>47</sup> Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. PUCCHETTI, *Le misure di sicurezza patrimoniali (236-240)*, in *Trattato breve di diritto penale. Parte generale – II. Punibilità e pene* (a cura di COCCO – AMBROSETTI), Milano, 2018, p. 508 ss.; TRINCHERA, *Art. 236 c.p.*, in *Codice penale commentato* (diretto da DOLCINI – GATTA), Milano, 2021, Tomo I, p. 2812 ss.

<sup>48</sup> In giurisprudenza, in termini analoghi, Cass. Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022; Cass. Sez. 2, n. 15551 del 4/11/2021.

<sup>49</sup> In generale, sulla prevedibilità delle decisioni in ambito penale, cfr. VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *penalecontemporaneo.it.*, 19/12/2016, p. 1 ss.

<sup>50</sup> Cass. Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014.



Per tale via, è stato esteso il divieto di giustificare la sproporzione mediante l'evasione fiscale *“anche ai beni acquisiti prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 ric. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017”*<sup>51</sup>.

## 5. Le nuove direttive europee in materia di diritto penale dell'ambiente e confisca.

In questo quadro, occorre tenere presenti, da ultimo, i recenti interventi normativi realizzati a livello europeo in tema di misure di congelamento e confisca all'interno dell'Unione<sup>52</sup> nonché di diritto penale dell'ambiente.

Sotto il primo versante, con la Direttiva (UE) n. 2024/1260<sup>53</sup> il legislatore europeo ha rinnovato l'impianto normativo in materia di recupero e confisca al fine di una maggiore armonizzazione delle discipline nazionali, soprattutto nell'ottica di un efficientamento degli strumenti di individuazione e reperimento dei beni di provenienza – accertata o sospetta – illecita, di una reale cooperazione tra gli Stati membri nello scambio di informazioni, nel riconoscimento e nell'esecuzione dei rispettivi provvedimenti di congelamento e confisca<sup>54</sup>.

Proprio al fine di rafforzare il contrasto alle forme di criminalità lucrogenetica, la Direttiva impone agli Stati membri, tra l'altro, l'adozione di misure che consentano *“di reperire e identificare rapidamente”* tutti i beni che *“potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca nell'ambito di un procedimento in materia penale”* (art. 4); nonché di istituire e/o rafforzare gli uffici per il recupero

---

<sup>51</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla sentenza Cass. Sez. U., n. 8052 del 23/02/2024, cfr. FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul regime intertemporale del divieto di giustificare la sproporzione patrimoniale con l'evasione fiscale per evitare il sequestro e la confisca allargata*, in *sistemapenale.it*, 23/04/2024.

<sup>52</sup> Il legislatore europeo, invero, è intervenuto in più occasioni in tema di confisca e mutuo riconoscimento dei relativi provvedimenti nazionali. A tal proposito, il percorso avviato nei primi anni 2000 da alcune Decisioni quadro (principalmente dalla 2001/500/GAI e dalla 2005/212/GAI) è stato portato ad ulteriore maturazione dalla Direttiva 2014/42/UE. In argomento, cfr. per tutti MAUGERI, *La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”*, in *Dir. pen. cont. Riv. Trim.*, n. 1/2015, p. 300 ss. Di maggiore impatto, si è rivelato però il successivo regolamento U.E. 2018/1805 rispetto al quale cfr. *ex multis*, GRANDI, *Il regolamento (UE) 2018/1805 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: una svolta epocale non priva di incognite*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2019, p. 1619 ss.; MAUGERI, *Il Regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l'efficienza*, in *penalecontemporaneo.it*, 16/01/2019, p. 1 ss.

<sup>53</sup> Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni. Per un'analisi approfondita dei contenuti della Direttiva cfr. FINOCCHIARO, *La nuova direttiva dell'Unione europea in materia di sequestro e confisca*, in *sistemapenale.it*, 5/06/2024. Per ulteriori approfondimenti cfr. altresì MAUGERI, *La proposta di una nuova direttiva per la confisca dei beni: l'armonizzazione e l'actio in rem contro il crimine organizzato e l'illecito arricchimento*, in *sistemapenale.it.*, 3/04/2024, p. 1 ss.

<sup>54</sup> In tale prospettiva, l'art. 36 prevede appunto che la Direttiva sostituisca i precedenti atti normativi in materia, nello specifico l'Azione comune 98/699/GAI, le Decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, la Decisione 2007/845/GAI e la Direttiva 2014/42/UE, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali strumenti nel diritto nazionale.



dei beni, rispetto ai quali vengono anche individuate le specifiche modalità attraverso cui procedere allo scambio di informazioni<sup>55</sup>.

Guardando alle ipotesi di ablazione patrimoniale contemplate dalla Direttiva citata, disciplinate in particolare nel Capo III, accanto alla confisca “comune”, in via diretta e per equivalente, dei “beni strumentali e proventi derivanti da un reato” in presenza di una condanna definitiva (prevista dall’art. 12) viene delineata, dall’art. 14, una forma generale di “confisca estesa”, che presenta a ben vedere tratti sovrapponibili alla confisca di cui all’art. 240-*bis* c.p.<sup>56</sup>.

Diversamente, la figura residuale recante la rubrica “Confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose” e disciplinata nel successivo articolo 16, vera e propria novità nel quadro europeo, pur ugualmente riconducibile al *genus* delle confische dei patrimoni di sospetta origine illecita, appare maggiormente assimilabile, sotto un profilo strutturale, alle misure di prevenzione patrimoniali previste nell’ordinamento interno<sup>57</sup>.

Per quel che più interessa ai nostri fini, nel considerando 29 della Direttiva la *ratio* della confisca estesa di cui all’art. 14 è individuata nella necessità di rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata sul versante patrimoniale, evidenziando l’opportunità che alla condanna per un reato lucrogenetico segua non solo la confisca diretta o per equivalente dei relativi proventi e beni strumentali, ma, altresì, l’ablazione di tutti i beni che l’autorità giudiziaria stabilisca derivino da una – generica e ulteriore – condotta criminosa. L’art. 14, nel delineare i contorni essenziali dell’istituto, non si discosta a ben vedere dalla precedente formulazione contenuta nell’art. 5, paragrafo 1 della Direttiva 2014/42/UE.

In particolare, è fatto obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato “*qualora il reato commesso possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, e laddove un organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni derivino da condotte criminose*” (art. 14, paragrafo 1).

Dopodiché il paragrafo 2 dell’art. 14 precisa gli elementi che il giudice deve porre alla base del proprio convincimento, prevedendo che “[n]el determinare se i beni in questione derivino da condotte

---

<sup>55</sup> Artt. 5-9 Direttiva (UE) 2024/1260.

<sup>56</sup> In tal senso, anche se con riferimento alla precedente Direttiva 2014/42/UE, cfr. MAUGERI, *La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)*, cit., p. 237; ID., (voce) *Confisca*, cit., p. 214. In senso analogo, cfr. altresì FINOCCHIARO, *La nuova direttiva dell’Unione europea in materia di sequestro e confisca*, cit., p. 108.; ID., *Confisca allargata e ragionevolezza temporale nei delitti contro la pubblica amministrazione: note a margine di una pronuncia della Cassazione*, cit., p. 183.

<sup>57</sup> Sui numerosi punti di contatto tra la neo introdotta figura di cui all’art. 16 Direttiva (UE) 2024/1260 e le misure di prevenzione patrimoniali cfr. MAUGERI, *La proposta di una nuova direttiva per la confisca dei beni: l’armonizzazione e l’actio in rem contro il crimine organizzato e l’illecito arricchimento*, cit., p. 64 ss.; nonché FINOCCHIARO, *La nuova direttiva dell’Unione europea in materia di sequestro e confisca*, cit., p. 110.



*criminose si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata*". Come evidenziato da autorevole dottrina e dalla stessa Corte costituzionale<sup>58</sup>, lo standard probatorio richiesto per l'applicazione della confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis c.p. risulta minore di quello previsto dalla normativa europea; posto che per l'adozione della prima è di per sé sufficiente accertare il valore sproporzionato dei beni nella disponibilità del reo, unitamente alla mancata giustificazione della legittima provenienza degli stessi.

Nel quadro della confisca estesa "europea", invece, il valore sproporzionato rappresenta solo uno – l'unico esplicitato – dei "fatti specifici" o "elementi di prova disponibili" sui quali deve formarsi il libero convincimento del giudice in ordine alla derivazione dei beni da una condotta criminosa<sup>59</sup>.

Interessante notare come il Considerando 19 della Direttiva preveda la facoltà per gli Stati membri di limitare l'oggetto dell'ablazione e fissi *ex ante* il periodo temporale rispetto al quale è possibile ritenere che i beni acquisiti siano derivati da condotte criminose; formula riecheggianti il criterio della "ragionevolezza temporale" consolidatosi nella giurisprudenza interna<sup>60</sup>, in una chiara prospettiva ispirata al principio di proporzionalità e alla presunzione di innocenza<sup>61</sup>; come pure la Direttiva permette agli stessi di stabilire termini massimi – definiti "ragionevoli" – oltre i quali non consentire più il reperimento e l'identificazione *in executivis* (Considerando 36), sebbene obbligando gli Stati membri ad adottare "*le misure necessarie per consentire il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva, o in seguito a un procedimento di confisca a norma degli articoli 15 e 16*" (art. 17).

Guardando, infine, al possibile impatto della Direttiva (UE) n. 2024/1260 sulla disciplina della confisca "allargata" nel sistema interno dei reati contro l'ambiente, l'art. 14 ne estende notevolmente l'ambito applicativo, rispetto alla precedente 2014/42/UE.

In particolare, si prescrive agli Stati membri di adottare forme di confisca estesa, caratterizzate dai tratti minimi ivi esplicitati, con riferimento, almeno, alle figure di reato elencate nell'art. 2, paragrafi da 1 a 3; sempreché tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

---

<sup>58</sup> In dottrina cfr. MAUGERI, *La proposta di una nuova direttiva per la confisca dei beni: l'armonizzazione e l'actio in rem contro il crimine organizzato e l'illecito arricchimento*, cit., p. 73. Rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale cfr. Corte cost., n. 33 del 21 febbraio 2018, cit., § 7 Considerato in diritto: "*La confisca "allargata" italiana si caratterizza, quindi, rispetto al modello di confisca "estesa" prefigurato dalla Direttiva 2014/42/UE (la quale si limita, peraltro, a stabilire "norme minime", senza impedire agli Stati membri di adottare soluzioni più rigorose), per il diverso e più ridotto standard probatorio*".

<sup>59</sup> Cfr. Direttiva (UE) 2024/1260, Considerando 29.

<sup>60</sup> Cfr., *retro*, § 3.

<sup>61</sup> Cfr. Direttiva (UE) 2024/1260, Considerando 29, 46, 48, 49.



Limitando l'analisi dell'obbligo di previsione di forme di confisca "allargata" alla sola materia del diritto penale dell'ambiente, vengono anzitutto in rilievo gli *eurocrimes* contemplati dalle Direttive 2008/99/CE<sup>62</sup> e 2005/35/CE<sup>63</sup>, espressamente richiamate nel paragrafo 1 dell'art. 14, oltre ai reati di cui all'articolo 1, punto 1), della Decisione quadro 2008/841/GAI; vale a dire, tutti i reati ambientali commessi nel quadro di un'organizzazione criminale – come definita nella citata Decisione – punibili con una pena detentiva o con una misura di sicurezza limitativa della libertà personale non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale (art. 2, paragrafo 2); cui, infine, si aggiunge "*qualsiasi reato definito in altri atti giuridici dell'Unione qualora tali atti ne prevedano l'applicazione a tali reati*" (c.d. "reati armonizzati", art. 2, par. 3).

Ciò posto, rispetto ai cosiddetti *eurocrimes* occorre però segnalare la recente adozione della Direttiva 2024/1203<sup>64</sup>, finalizzata a sostituire – anche – la sopracitata 2008/99/CE<sup>65</sup>, in ragione dei poco soddisfacenti risultati prodotti da quest'ultima in punto di ravvicinamento delle legislazioni nazionali, soprattutto a causa della significativa discrezionalità lasciata agli Stati membri, nonché dalla scarsa efficacia delle sanzioni previste rispetto a tali condotte<sup>66</sup>.

Con la nuova Direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente, in sintesi, si è inteso delineare con maggiore tassatività gli obblighi di incriminazione a carico degli Stati, prevedendo un numero più elevato

---

<sup>62</sup> Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente.

<sup>63</sup> Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

<sup>64</sup> Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

<sup>65</sup> Tale Direttiva imponeva agli Stati membri di sanzionare nove macro-categorie di condotte illecite, purché poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza.

<sup>66</sup> Sulle criticità della Direttiva 2008/99/CE cfr. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in questa *Rivista*, n. 2/2024, p. 39 ss., la quale osserva che l'insuccesso della Direttiva sia dipeso dalla discrezionalità lasciata agli Stati membri "*sia sul versante della scelta del regime sanzionatorio [...] sia rispetto alla tipizzazione degli elementi costitutivi delle norme incriminatrici [...]*". Volgendo lo sguardo alla normativa interna, basti pensare che l'adeguamento alla sopracitata Direttiva è stato parzialmente realizzato solo con il d. lgs. 121/2011, che si è limitato però ad introdurre due nuovi reati contravvenzionali (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, art. 727-bis c.p. e Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, art. 733-bis c.p.) lasciando in buona parte inattuati gli ulteriori obblighi di incriminazione. Sul punto cfr., per tutti, SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del D.Lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Amb.*, n. 1/2012, p. 17 ss. Un più effettivo recepimento della Direttiva europea è invece avvenuto mediante la legge 22 maggio 2015, n. 68; sul punto cfr. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 199.



di condotte illecite<sup>67</sup>, peraltro descritte in termini più specifici, nonché determinare i limiti edittali minimi delle sanzioni a carico delle persone fisiche e degli enti<sup>68</sup>.

Di non trascurabile rilievo si pongono, altresì, gli interventi in tema di circostanze aggravanti e attenuanti applicabili, in generale, a tutte le condotte per le quali è previsto un obbligo di incriminazione (artt. 8-9), nonché le novità in tema di prescrizione (art. 11)<sup>69</sup>.

Con particolare riferimento alla confisca, poi, la Direttiva 2024/1203 impone l'obbligo per gli Stati membri (art. 10) di prevedere forme di congelamento e confisca rispetto ai beni strumentali e ai proventi delle condotte – per le quali è previsto l'obbligo di incriminazione – di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva stessa. Interessante notare anche quanto affermato nel Considerando 49, ove si invitano gli Stati ad utilizzare i beni confiscati *“per finanziare il ripristino dell'ambiente o la riparazione di eventuali danni causati o per risarcire il danno ambientale”*; colorando così la misura patrimoniale di connotati ripristinatori sempre più marcati<sup>70</sup>.

Esulando dall'economia della presente indagine verificare in che misura sarà necessario introdurre nuove fattispecie per adeguare l'ordinamento interno agli obblighi di incriminazione sanciti dalla Direttiva

---

<sup>67</sup> L'art. 3 della Direttiva 2024/1203 impone agli Stati membri di incriminare una pluralità di condotte: alcune di queste solo a titolo doloso, altre anche a titolo colposo, purché siano commesse almeno con grave negligenza. L'art. 4 della Direttiva, invece, impone agli Stati membri di punire anche l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso nella commissione ed il tentativo di alcune delle condotte indicate nell'art. 3. L'elenco delle condotte indicate nell'art. 3 è particolarmente cospicuo; tra quelle contemplate nel paragrafo 2, che dunque dovranno sicuramente essere punite se commesse con dolo, compaiono, tra le altre: *“lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora”* (lett. a); *“l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala [...] comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora”* (lett. b); *“la fabbricazione, l'impiego, lo stoccaggio, l'importazione o l'esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora”* (lett. d); senza tralasciare le condotte che sanzionano la realizzazione di determinati progetti senza autorizzazione o se essi possono provocare danni all'ambiente (lett. e), quelle concernenti la raccolta e la gestione dei rifiuti (lett. f-g), *“il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento”* (lett. h) ovvero lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi (lett. i). Per approfondimenti sul contenuto della “nuova” Direttiva europea in materia ambientale e sul contenuto degli obblighi di incriminazione, cfr. PUCCIO, *La nuova “Direttiva ambiente” (Ue 2024/1203) è entrata in vigore*, in *Amb. Svil.*, n. 5/2024, p. 330 ss.

<sup>68</sup> Sui risvolti della nuova Direttiva con riferimento alla responsabilità amministrativa da reato degli enti, anche per le importanti novità in tema di Modelli di organizzazione, gestione e controllo, cfr. RUGA RIVA, *L'impatto della Direttiva Ue 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in questa *Rivista*, n. 2/2024, p. 67 ss.

<sup>69</sup> Sul punto, cfr. PIFARRÉ DE MONER, *Ambiente, sostenibilità e politica criminale europea: la nuova direttiva penale della Ue e il suo impatto sull'ordinamento spagnolo*, in questa *Rivista*, n. 2/2024, p. 5 ss.

<sup>70</sup> Più generale, sui già esistenti profili ripristinatori e premiali nel diritto penale dell'ambiente, cfr. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica e il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, *passim*.



2024/1203, ovvero se le condotte ivi tipizzate rientrino nello spettro applicativo delle ipotesi delittuose o contravvenzionali previste nel codice penale e nella legislazione complementare<sup>71</sup>, eventualmente rimodulate, va qui comunque segnalato il rapporto di interferenza tra il futuro intervento di attuazione<sup>72</sup> della Direttiva in tema di tutela penale dell'ambiente e gli obblighi di confisca contenuti nella citata Direttiva n. 2024/1260.

Come già evidenziato, limitando l'attenzione alla neo introdotta disciplina unionale sulla confisca estesa, l'art. 14 della Direttiva 2024/1260 obbliga gli Stati membri ad adottare forme di confisca "allargata" con riferimento agli *eurocrimes* contemplati dalle direttive 2005/35/CE e 2008/99/CE; quest'ultima appunto sostituita dalla recente Direttiva 2024/1203. Dunque, è proprio a questa fonte europea che dovrà guardarsi per valutare la necessità di una futura estensione del catalogo dei reati – ambientali – presupposto elencato nell'art. 240-*bis* c.p.

In tale ottica, è possibile pronosticare che l'eventuale ampliamento delle ipotesi di reato legittimanti la confisca "allargata" sarà direttamente proporzionale al numero di fattispecie incriminatrici introdotte dal legislatore, al fine di adeguare il sistema di reati contro l'ambiente agli obblighi di incriminazione sanciti dalla Direttiva; sempreché punite con pena detentiva di durata massima non inferiore a quattro anni<sup>73</sup>. Si tratta di una prospettiva non peregrina, considerati i massimi edittali medio-alti generalmente previsti dal legislatore interno in materia ambientale.

In definitiva e in sintesi, il legislatore domestico dovrà provvedere, da un lato, a modificare e implementare le norme nazionali già esistenti sulla tutela penale dell'ambiente; dall'altro, ad estendere il catalogo dei reati legittimanti l'applicazione delle varie forme di confisca presenti anche ai nuovi ecoreati così delineati.

Peraltro, anche prescindendo dagli specifici obblighi sovranazionali, non si può escludere che il futuro intervento sul sistema penale dell'ambiente rappresenti per il legislatore l'occasione per procedere comunque a un ulteriore ampliamento dei reati ambientali presupposto della confisca "allargata", in virtù della fortuna e della capacità di presa di cui gode tale peculiare forma di confisca (anche) nell'ambito di questo fondamentale campo di materia.

---

<sup>71</sup> Autorevole dottrina ha osservato che alcune delle condotte indicate nella Direttiva 2024/1203 siano in realtà, già penalmente rilevanti in virtù della lettura offerta dal diritto vivente rispetto ad alcune disposizioni esistenti: RUGA RIVA, *L'impatto della Direttiva Ue 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, cit., p. 78 ss.

<sup>72</sup> Attuazione prevista, per la Direttiva 2024/1260, entro il 23 novembre 2026 e per la Direttiva 2024/1203 entro il 21 maggio 2026.

<sup>73</sup> Cfr., *retro*, in questo §.